

SCADENZE SETTEMBRE 2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di SETTEMBRE 2025.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
15.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
15.9.2025	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
15.9.2025 <i>segue</i>	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.9.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; - la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.9.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2025; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.9.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 non è di almeno 500,00 euro.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
16.9.2025	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2025.
19.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro il 18.11.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 18.11.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025; - applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 20.10.2025, in quanto il 19.10.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 20.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.
19.9.2025	Rendicontazione per contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: - la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 6.8.2024 n. 208 e del DM 20.11.2024 n. 537; - al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 16.12.2024 al 17.1.2025.
24.9.2025	Presentazione domande credito d'imposta formazione giovani imprenditori agricoli	I giovani imprenditori agricoli che nel 2024 hanno sostenuto spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili al previsto credito d'imposta: - utilizzando il modello approvato dall'Agenzia con il provv. 24.7.2025 n. 305754, unitamente alle relative istruzioni; - esclusivamente in via telematica, direttamente da parte del beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato; - utilizzando esclusivamente il <i>software</i> denominato "GESTIONE AZIENDA AGRICOLA", disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
25.9.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
26.9.2025	Rendicontazione per contributi formazione autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", ai fini dell'erogazione dei contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 6.8.2024 n. 209, sulla base delle domande presentate dal 10.12.2024 al 23.1.2025: - la relazione di fine attività, unitamente all'elenco dei partecipanti e alla prevista documentazione; - la rendicontazione dei costi sostenuti, dettagliata per singole voci; - mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo <i>ram.formazione2025@pec.it</i>, specificando nell'oggetto "Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 15".
29.9.2025	Comunicazione dati all'ENEA	I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi: - volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili; - ultimati dall'1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025. La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it. Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
29.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - va effettuato entro il 31.10.2026; - comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.9.2025	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2025	Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca	I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, compilando l'apposito modello CPB 2025-2026. La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente: • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA; • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB" inserita nel suddetto frontespizio. Entro il termine in esame è possibile revocare l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026: • in cui sono compilati esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito"; • esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".
30.9.2025	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa possono: • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa);

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; - beneficiando dell'applicazione di imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP. Le imposte sostitutive dovute devono essere versate: - per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2025; - per il rimanente 40%, entro il 30.11.2025.
30.9.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 entro il 16.9.2025, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: - applicarla in relazione all'intero anno 2025; - presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
30.9.2025	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2024: - alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; - da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; - mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
30.9.2025	Presentazione modelli 730/2025	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>	ad un professionista o CAF	- ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; - avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); - unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità "senza sostituto d'imposta" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2025 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2025	Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d'imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025: - al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2025, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; - avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; - unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
30.9.2025	Presentazione diretta modelli 730/2025	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate: - avvalendosi della dichiarazione precompilata; - unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche: - in forma congiunta; - con la modalità "senza sostituto d'imposta" ancorché vi sia un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È inoltre possibile: - presentare il modello 730/2025 avvalendosi di una persona di fiducia; - utilizzare il modello 730/2025 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall'1.9.2025 al 30.9.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
30.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall'1.9.2025 al 30.9.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.9.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.9.2025	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2026. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027.
30.9.2025	Rimborso IVA assolta all'estero	I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso: - dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2024; - in via telematica.
30.9.2025	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024: - se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; - se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2025	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali	I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-<i>quinquies</i> ss. del DPR 633/72 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA: - sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia; - relativa all'anno 2024.
30.9.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.9.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: - alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
30.9.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.
30.9.2025	"Remissione <i>in bonis</i> " per il cinque per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2024 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: - in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; - mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; - con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
1.10.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa; • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Per individuare le "medie" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
1.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo l'1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro l'1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 29.10.2025), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di

trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati